

Proposta di determinazione dirigenziale

Il Funzionario del Settore I, Servizio 2° “Personale”

PREMESSO che:

- con nota PEC - c_i820 - 0023786 - Uscita - 28/07/2026, acquisita al Prt.G. 0040514/2026 - E - 29/07/2026, il Comune di Somma Vesuviana — in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N22 — ha avanzato formale richiesta di attivazione dell’istituto dell’utilizzazione congiunta, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2022-2024 (scavalco condiviso), della dipendente di ruolo di questa Amministrazione, Dott.ssa Beatrice Punzo, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con profilo professionale di “*Funzionario Assistente Sociale*”;
- nella medesima nota viene specificato che l’istanza in parola è finalizzata al conferimento alla dipendente de qua dell’incarico di EQ dell’Area n. 7 “*Servizi Sociali*” del Comune di Somma Vesuviana e, subordinatamente, alle determinazioni del Coordinamento Istituzionale del medesimo Ambito, allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale N22, per la durata settimanale di n. 18 (diciotto) ore;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale i.e. n.37/2026 del 06/08/2026 cui ha fatto seguito la delibera di G.C. n. 41 del 10/08/2026 a mezzo della quale l’Organo esecutivo dell’Ente, prendendo atto del preventivo assenso della dipendente in parola all’utilizzazione parziale della di lei prestazione lavorativa nonché del parere favorevole espresso dal competente Dirigente di assegnazione, ha:

- **autorizzato** lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art.18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti, salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell’orario d’obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali;
- **approvato** lo schema di convenzione disciplinante il rapporto negoziale nonché le previsioni tutte ivi contemplate;
- **demandato** al Servizio Personale dell’Ente, la previa definizione in via ordinaria e l’inserimento nello schema di convenzione, dei relativi tempi d’impegno della dipendente in parola presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei competenti Dirigenti dei rispettivi Enti condividenti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;
- **incaricato** e per l’effetto **autorizzato** il Dirigente del Servizio Personale di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione una volta integrata delle informazioni demandate al Servizio Personale;

VISTI:

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

TENUTO CONTO che:

- l'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 reca disposizioni che abilitano le Pubbliche amministrazioni ad organizzarsi e a gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 nonché le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, al fine di meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- il richiamo effettuato dall'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 al CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 deve essere considerato dinamicamente in quanto l'art. 14 del predetto CCNL è stato sostituito dall'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, e che quest'ultimo è stato a sua volta recentemente sostituito dall'art. 18 del CCNL, FL 2022-2024 del 23/02/2026, il quale così dispone:
“1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.*
2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...]”*;

EVIDENZIATO dunque che l'art. 18 del CCNL FL 2022-2024 del 23/02/2026:

- in linea con quanto in precedenza previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16.11.2022 (che aveva già disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018), riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art.14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (cd. *scavalco condiviso*), mediante convenzione;
- ribadisce che l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato, in convenzione, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, resta unico e unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

RILEVATO peraltro che - sebbene non direttamente conferente alla fattispecie in parola -, il comma 1-*ter* della legge n.112/2023 (integrando le modifiche già introdotte comma 6 *bis* della legge n.74 del 21 giugno 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44) ha finanche modificato il comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ampliando agli Enti fino a 25.000 abitanti la platea dei Comuni che potranno utilizzare il personale a tempo pieno di altri enti locali al di fuori dell'orario di lavoro e nel tetto massimo di 48 ore settimanali, in tal modo evidenziando il *favor* del legislatore verso questa tipologia di utilizzo condiviso del personale;

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti con delib. n. 10 del 19 maggio 2020 dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto ha ritenuto compatibile l'applicabilità dell'istituto dello scavalco condiviso con l'art. 9, co. 1-*quinquies* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, che reca il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fintantoché l'Ente non abbia provveduto all'approvazione del bilancio pluriennale e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL. Difatti, secondo la Corte, nello scavalco condiviso si realizza un avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente e non si è dunque al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del "comando", ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale; ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definita la modalità di ripartizione del carico finanziario. Nello "*scavalco condiviso*", infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per

la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche (cfr. anche Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise depositata del 7.4.2017);

DATO ATTO:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, sì come modificato dall'articolo 16 della L. 183/2011, e che pertanto non è tenuto ad avviare nel corso dell'anno 2026 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o posizioni organizzative;
- che alla data dell'adozione del presente atto, la Città di San Giorgio a Cremano, ha approvato il proprio bilancio di previsione per le annualità 2026-2028, giusta Deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio comunale n. 16/2026 del 09/03/2026;

VERIFICATO, a cura del Servizio Personale dell'Ente, che la dipendente in parola, assegnataria di matr. ***** risulta:

- assunta a tempo pieno e indeterminato presso questa Amministrazione, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e profilo professionale di "*Funzionario Assistente sociale*";
- attualmente assegnata al Settore VI, Servizio 1° - "*1° - Politiche sociali, giovanili, femminili, LGBT*";

DATO ATTO che:

- a seguito della richiesta formulata dal Comune di Somma Vesuviana richiamata in premessa narrativa, il Servizio Personale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.18, co. 1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, giusta nota Prt.G. 0041505/2026 - I - 03/08/2026, ha richiesto: alla dipendente interessata di esprimere la propria eventuale disponibilità all'utilizzazione della propria prestazione lavorativa tramite l'istituto in parola, e al dirigente di assegnazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e di servizio, di esprimere il proprio eventuale nulla osta in ordine alla suddetta procedura di scavalco condiviso,
- con nota di riscontro di cui al Prt.G. 0041583/2026 - I - 04/08/2026 la Dipendente in questione ha manifestato il proprio assenso in ordine all'attivazione dell'istituto *de quo*;
- con nota Prt.G. 0041987/2026 - I - 05/08/2026, il Dirigente del Settore VI, ha espresso parere favorevole concedendo il proprio assenso/nulla osta in ordine alla procedura in oggetto, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse e i percorsi di collaborazione istituzionale;

VISTO lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 1 comma 124, legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, le cui previsioni sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO lo stesso confacente alle esigenze dell'Amministrazione e funzionalmente proclive ad assicurare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali dell'Ente *nonché* il conseguimento di una economica gestione delle risorse *oltreché* pienamente ricettivo del principio di collaborazione interistituzionale;

TENUTO CONTO che, conformemente al citato art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, l'utilizzazione parziale della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato in convenzione per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, resta unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano, che resterà unico titolare del rapporto stesso;

DATO ATTO che:

- con nota Prt.G. 0042330/2026 - U - 07/08/2026 il Servizio "*Personale*" dell'Ente ha provveduto a trasmettere all'Ente utilizzatore, alla dipendente interessata e al Dirigente di assegnazione, l'atto autorizzatorio della procedura *de qua*;
- con nota Prt.G. _i820 - 0025303 - Uscita - 10/08/2026 acquisita al Prt.G. 0042537/2026 - E - 10/08/2026, il Comune di Somma Vesuviana — in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 — ha trasmesso a questa Amministrazione la propria deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 07/08/2026, con la quale, preso atto della deliberazione *ut supra* di questo Comune, ha autorizzato l'utilizzazione congiunta in parola, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2026 e, comunque fino a nuovo provvedimento, salvi eventuali proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per complessive n. 18 (diciotto) ore settimanali;
- con nota Prt.G. 0042505/2026 - I - 10/08/2026, il Servizio "*Personale*" di quest'Ente, acquisita per le vie brevi la disponibilità, sia della dipendente sia dell'amministrazione interessata (Comune di Somma Vesuviana) relativamente a durata e tempi di utilizzo della risorsa interessata, ha richiesto al competente Dirigente di assegnazione della dipendente un proprio riscontro circa la condivisione delle suddette intese, ai fini della definitiva sottoscrizione dell'accordo e dei conseguenti adempimenti di competenza;
- con nota acclarata al prot. 0042727/2026 - I - 11/08/2026 il Dirigente competente ha comunicato il proprio benessere rispetto alle intese raggiunte;

RITENUTO sulla scorta di quanto innanzi, nonché sulla base degli acquisiti pareri tecnici allegati alla delibera di Giunta Comunale i.e. n.37/2026 del 06/08/2026 cui ha fatto seguito la delibera di G.C. n. 41 del 10/08/2026, che sussistano le condizioni per approvare e dare avvio allo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza

dall'ultima delle sottoscrizioni apposte alla convenzione e durata fino al 30/09/2026 salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali articolate secondo i tempi d'obbligo previsti nella convenzione allegata al presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e in modo particolare l'art. 1, comma 124;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Tutto quanto *ut supra* premesso, visto e considerato,

PROPONE DI DETERMINARE

- **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento decisorio;
- **DI APPROVARE** lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza dall'ultima delle sottoscrizioni apposte alla convenzione *de qua* e durata fino al 30/09/2026 salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali articolate secondo i tempi d'obbligo previsti nella convenzione allegata al presente atto;
- **DI DARE ATTO** che l'utilizzazione parziale dell'attività lavorativa della dipendente in parola da parte del Comune utilizzatore non determinerà la configurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale giacché lo stesso permane unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano quale unico titolare del rapporto stesso;
- **DI PROCEDERE** alla stipula dell'approvata convenzione offerta a corredo della presente, sì come integrata e specificata dal Servizio Personale con concordate previsioni di dettaglio;
- **DI DARE ATTO** che l'efficacia della convenzione scaturirà dall'ultima delle sottoscrizioni apposte all'allegata Convenzione;
- **DI PRECISARE** che unitamente al Settore III occorrerà periodicamente procedere alla ripetizione dal Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, degli importi corrisposti alla dipendente in parola a titolo di

retribuzione, relativamente alla quota corrispondente ai tempi di utilizzo, come meglio precisato nella suddetta convenzione;

- **DI TRASMETTERE**, a cura del Servizio Personale dell'Ente, l'attuale provvedimento decisorio, in uno alla allegata convenzione:
 - al Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 ai fini della reciproca sottoscrizione ad opera degli organi competenti;
 - al Settore III dell'Ente ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti consequenziali di competenza e alla luce delle previsioni economiche di cui all'approvata convenzione;
 - alla dipendente interessata
 - al competente Dirigente del Settore VI di assegnazione della dipendente in parola;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano.

San Giorgio a Cremano, data della firma digitale

Il Caposervizio
Funzionario Settore I, Servizio "Personale"
Avv. Gennaro Longobardi

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE I

VISTA la propria competenza in virtù di delega di funzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., conferita con atto a firma del Dirigente competente del Settore I (giusta decreto sindacale n. 28/2026 di conferma dell'incarico di Dirigente del Settore I) e acquisita al Protocollo Generale con il n. 0037205 in data 10/07/2026;

VISTA e fatta propria la su estesa proposta, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, e ritenendo di poterla approvare;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale i.e. n.37/2026 del 06/08/2026 cui ha fatto seguito la delibera di G.C. n. 41 del 10/08/2026 a mezzo della quale l'Organo esecutivo dell'Ente, prendendo atto del preventivo assenso della dipendente in parola all'utilizzazione parziale della di lei prestazione lavorativa nonché del parere favorevole espresso dal competente Dirigente di assegnazione, ha:

- **autorizzato** lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art.18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza e durata da definirsi tra le parti, salvi proroga o rinnovo,

nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali;

- **approvato** lo schema di convenzione disciplinante il rapporto negoziale nonché le previsioni tutte ivi contemplate;
- **demandato** al Servizio Personale dell'Ente, la previa definizione in via ordinaria e l'inserimento nello schema di convenzione, dei relativi tempi d'impegno della dipendente in parola presso il Comune di Somma Vesuviana, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, sia pur con facoltà dei competenti Dirigenti dei rispettivi Enti condividenti di variare, in accordo e anche per le vie brevi, le suddette modalità e termini di utilizzo, entro il limite delle 36 ore settimanali;
- **incaricato** e per l'effetto **autorizzato** il Dirigente del Servizio Personale di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione una volta integrata delle informazioni demandate al Servizio Personale;

VISTI:

- l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le amministrazioni locali in regola con il patto di stabilità possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 prevede che: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

TENUTO CONTO che:

- l'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 reca disposizioni che abilitano le Pubbliche amministrazioni ad organizzarsi e a gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;
- la flessibilità organizzativa introdotta dal D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 nonché le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni, al fine di meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;
- il richiamo effettuato dall'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 al CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22 gennaio 2004 deve essere considerato dinamicamente in quanto l'art. 14 del predetto CCNL è stato sostituito dall'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021,

e che quest'ultimo è stato a sua volta recentemente sostituito dall'art. 18 del CCNL, FL 2022-2024 del 23/02/2026, il quale così dispone:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. [...]”;

EVIDENZIATO dunque che l'art. 18 del CCNL FL 2022-2024 del 23/02/2026:

- in linea con quanto in precedenza previsto dall'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali del 16.11.2022 (che aveva già disapplicato e sostituito l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018), riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art.14 del precedente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22.01.2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, il personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per i periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (cd. *scavalco condiviso*), mediante convenzione;
- ribadisce che l'utilizzazione parziale del personale assegnato da altri enti non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato, in convenzione, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, resta unico e unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione;

RILEVATO peraltro che - sebbene non direttamente conferente alla fattispecie in parola -, il comma 1-ter della legge n.112/2023 (integrando le modifiche già introdotte comma 6 bis della legge n.74 del 21 giugno 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44) ha finanche modificato il comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ampliando agli Enti fino a 25.000 abitanti la platea dei Comuni che potranno utilizzare il personale a tempo pieno di altri enti locali al di fuori dell'orario di lavoro e nel tetto massimo di 48 ore settimanali, in tal modo evidenziando il *favor* del legislatore verso questa tipologia di utilizzo condiviso del personale;

TENUTO CONTO dei chiarimenti forniti con delib. n. 10 del 19 maggio 2020 dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto ha ritenuto compatibile l'applicabilità dell'istituto dello scavalco condiviso con l'art. 9, co. 1-*quinquies* del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, che reca il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fintantoché l'Ente non abbia provveduto all'approvazione del bilancio pluriennale e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL. Difatti, secondo la Corte, nello scavalco condiviso si realizza un avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente e non si è dunque al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del "comando", ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale; ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definita la modalità di ripartizione del carico finanziario. Nello "scavalco condiviso", infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche (cfr. anche Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise depositata del 7.4.2017);

DATO ATTO:

- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Ente non presenta situazioni di esuberi/eccedenza di personale ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs n. 165/2001, sì come modificato dall'articolo 16 della L. 183/2011, e che pertanto non è tenuto ad avviare nel corso dell'anno 2026 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o posizioni organizzative;
- che alla data dell'adozione del presente atto, la Città di San Giorgio a Cremano, ha approvato il proprio bilancio di previsione per le annualità 2026-2028, giusta Deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio comunale n. 16/2026 del 09/03/2026;

VERIFICATO, a cura del Servizio Personale dell'Ente, che la dipendente in parola, assegnataria di matr. ***** risulta:

- assunta a tempo pieno e indeterminato presso questa Amministrazione, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e profilo professionale di "Funzionario Assistente sociale";
- attualmente assegnata al Settore VI, Servizio 1° - "1° - Politiche sociali, giovanili, femminili, LGBT";

DATO ATTO che:

- a seguito della richiesta formulata dal Comune di Somma Vesuviana richiamata in premessa narrativa, il Servizio Personale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.18, co. 1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 23/02/2026, giusta nota Prt.G. 0041505/2026 - I - 03/08/2026, ha richiesto: alla dipendente interessata di esprimere la

propria eventuale disponibilità all'utilizzazione della propria prestazione lavorativa tramite l'istituto in parola, e al dirigente di assegnazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e di servizio, di esprimere il proprio eventuale nulla osta in ordine alla suddetta procedura di scavalco condiviso,

- con nota di riscontro di cui al Prt.G. 0041583/2026 - I - 04/08/2026 la Dipendente in questione ha manifestato il proprio assenso in ordine all'attivazione dell'istituto *de quo*;
- con nota Prt.G. 0041987/2026 - I - 05/08/2026, il Dirigente del Settore VI, ha espresso parere favorevole concedendo il proprio assenso/nulla osta in ordine alla procedura in oggetto, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse e i percorsi di collaborazione istituzionale;

VISTO lo schema di convenzione redatto ai sensi dell'art. 1 comma 124, legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, le cui previsioni sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO lo stesso confacente alle esigenze dell'Amministrazione e funzionalmente proclive ad assicurare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali dell'Ente *nonché* il conseguimento di una economica gestione delle risorse *oltreché* pienamente ricettivo del principio di collaborazione interistituzionale;

TENUTO CONTO che, conformemente al citato art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, l'utilizzazione parziale della dipendente in parola da parte del Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, non determinerà la configurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale giacché il rapporto di lavoro del personale utilizzato in convenzione per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, resta unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano, che resterà unico titolare del rapporto stesso;

DATO ATTO che:

- con nota Prt.G. 0042330/2026 - U - 07/08/2026 il Servizio "*Personale*" dell'Ente ha provveduto a trasmettere all'Ente utilizzatore, alla dipendente interessata e al Dirigente di assegnazione, l'atto autorizzatorio della procedura *de qua*;
- con nota Prt.G. _i820 - 0025303 - Uscita - 10/08/2026 acquisita al Prt.G. 0042537/2026 - E - 10/08/2026, il Comune di Somma Vesuviana — in qualità di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 — ha trasmesso a questa Amministrazione la propria deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 07/08/2026, con la quale, preso atto della deliberazione *ut supra* di questo Comune, ha autorizzato l'utilizzazione congiunta in parola, ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026, con decorrenza immediata e fino al 30/09/2026 e, comunque fino a nuovo provvedimento, salvi eventuali proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per complessive n. 18 (diciotto) ore settimanali;
- con nota Prt.G. 0042505/2026 - I - 10/08/2026, il Servizio "*Personale*" di quest'Ente, acquisita per le vie brevi la disponibilità, sia della dipendente sia dell'amministrazione

interessata (Comune di Somma Vesuviana) relativamente a durata e tempi di utilizzo della risorsa interessata, ha richiesto al competente Dirigente di assegnazione della dipendente un proprio riscontro circa la condivisione delle suddette intese, ai fini della definitiva sottoscrizione dell'accordo e dei conseguenti adempimenti di competenza;

- con nota acclarata al prot. 0042727/2026 - I - 11/08/2026 il Dirigente competente ha comunicato il proprio benessere rispetto alle intese raggiunte;

RITENUTO sulla scorta di quanto innanzi, nonché sulla base degli acquisiti pareri tecnici allegati alla delibera di Giunta Comunale i.e. n.37/2026 del 06/08/2026 cui ha fatto seguito la delibera di G.C. n. 41 del 10/08/2026, che sussistano le condizioni per approvare e dare avvio allo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza dall'ultima delle sottoscrizioni apposte alla convenzione e durata fino al 30/09/2026 salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali articolate secondo i tempi d'obbligo previsti nella convenzione allegata al presente atto;

VISTI:

- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" e in modo particolare l'art. 1, comma 124;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147 *bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte dello scrivente Dirigente F.F. del Settore I;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., in relazione al presente provvedimento non sussistono, in capo alla scrivente figura apicale, nonché a coloro che hanno partecipato all'istruttoria del presente provvedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la suesposta relazione da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento decisorio;
- **DI APPROVARE** per l'effetto lo scavalco condiviso ex art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018 e art. 18 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024 del 23/02/2026 della dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, Dott.ssa Punzo Beatrice, presso il Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, con decorrenza dall'ultima delle sottoscrizioni apposte alla convenzione *de qua* e durata fino al 30/09/2026 salvi proroga o rinnovo, nella misura del 50% dell'orario d'obbligo contrattualmente previsto, per un totale di complessive 18 ore settimanali articolate secondo i tempi d'obbligo previsti nella convenzione allegata al presente atto;
- **DI DARE ATTO** che l'utilizzazione parziale dell'attività lavorativa della dipendente in parola da parte del Comune utilizzatore non determinerà la configurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale giacché lo stesso permane unico e unitario e sarà gestito dal Comune di San Giorgio a Cremano quale unico titolare del rapporto stesso;
- **DI PROCEDERE** alla stipula dell'approvata convenzione offerta a corredo della presente, sì come integrata e specificata dal Servizio Personale con concordate previsioni di dettaglio;
- **DI DARE ATTO** che l'efficacia della convenzione scaturirà dall'ultima delle sottoscrizioni apposte all'allegata Convenzione;
- **DI PRECISARE** che unitamente al Settore III occorrerà periodicamente procedere alla ripetizione dal Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22, degli importi corrisposti alla dipendente in parola a titolo di retribuzione, relativamente alla quota corrispondente ai tempi di utilizzo, come meglio precisato nella suddetta convenzione;
- **DI TRASMETTERE**, a cura del Servizio Personale dell'Ente, l'attuale provvedimento decisorio, in uno alla allegata convenzione:
 - al Comune di Somma Vesuviana (NA), quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale N22 ai fini della reciproca sottoscrizione ad opera degli organi competenti;
 - al Settore III dell'Ente ai fini dell'adozione degli opportuni adempimenti consequenziali di competenza e alla luce delle previsioni economiche di cui all'approvata convenzione;
 - alla dipendente interessata
 - al competente Dirigente del Settore VI di assegnazione della dipendente in parola;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio *on line* dell'Ente, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano.

San Giorgio a Cremano, data della firma digitale

Il Dirigente FF del Settore I

Dott.ssa Elisabetta Diafano